

L'imputazione fissa (salvo eventuali aggiustamenti in sede di istruzione dibattimentale ex art. 516 cpp) il tema del dibattimento.

Oggetto principale della prova (ex art. 187/1 cpp) sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

Non vi è stata , nel corso del dibattimento, alcuna modifica al capo di imputazione così come previsto dagli artt. 516 e seguenti del cpp.

Il PM all'udienza del 31.05.2000, a conclusione di una istruzione dibattimentale durata oltre quattro anni, dopo dodici udienze dedicate all'esame dell'imputato e prima del suo controesame

La modifica del capo di imputazione

*P.M.: Presidente, prima che cominci il controesame, nel corso del lungo esame e anche dichiarazioni spontanee l'imputato ha fatto riferimento ad un capo di imputazione eccessivamente generico che lo poneva anche in difficoltà, nel senso che la sua difesa era in qualche modo vulnerata dalla eccessiva genericità di determinate proposizioni. Ora, devo dire, l'istruttoria dibattimentale è stata molto lunga e ha registrato l'apporto di tutta una serie di acquisizioni probatorie che non esistevano nel corso delle indagini preliminari e, forse anche a causa di questo, nella richiesta di rinvio a giudizio il capo di imputazione spaziava molto di più di quanto probabilmente oggi non dovrebbe essere. E allora io, anche al fine di consentire una più articolata difesa dell'imputato prima del controesame, pure se, a seguito di quello che andrò a fare, sentirò il bisogno **di specificare**, di chiarire ulteriormente quello che io andrò a contestare, intendo specificare il capo di imputazione, **non è una contestazione suppletiva, ma semplicemente una specificazione del capo di imputazione**, nel senso che quelli che ad avviso dell'accusa costituiscono gli episodi su cui si fonda l'impianto accusatorio, e che poi costituiranno oggetto di contestazione nel corso del controesame, vengono descritti, **ma non è nulla di nuovo rispetto a quanto non è già emerso nelle carte processuali**, e anche per consentire alla Corte di potere focalizzare l'attenzione, quando andrò in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste che verranno fatte all'esito della discussione, di focalizzare su singoli temi. Volevo altresì aggiungere che per quanto riguarda alcuni fatti, che potrebbero costituire ipotesi di reato, hanno già proceduto altre autorità che non è quella di Reggio Calabria. Allora. La modifica viene strutturata nel seguente modo, poi provvederò a depositare questo appunto; quindi il capo resta sempre l'H2, il delitto previsto e punito dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del codice penale per avere fatto parte dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo in particolare alla cosca De Stefano-Tegano, inizialmente egemone dal gennaio 1986, alleata con i Libri-Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro i Cartello, Imerti, Condello, Serraino, Rosmini, quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini*

della gestione illecita del territorio, quindi cosca De Stefano-Tegano operante prevalentemente nella città di Reggio Calabria, sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, fra cui omicidi, estorsioni, rapine, traffico di armi e droga, acquisite in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo in attività economiche di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Questa è l'attività, le finalità e l'organizzazione del gruppo De Stefano-Tegano, in relazione alla quale l'imputato tra le altre condotte contribuiva a determinare all'inizio degli anni settanta il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della Destra eversiva, conferiva incarico per conto di Paolo De Stefano, all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione, di uccidere in Roma Cello Lambertino; organizzava insieme ai vertici della cosca la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellarò Filippo Barreca; svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva con l'assessore municipale della città di Reggio Calabria una violenta campagna, finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dottor Paolino Quattrone, già direttore del carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto, di cui beneficiavano in prevalenza Paolo De Stefano e i suoi accoliti; intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione SAR per ottenere un miliardo e cento milioni dall'imprenditore Montesano, che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione privata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano a Reggio Calabria per ottenere l'adempimento degli impegni assunti; partecipava ad una riunione in Cosenza presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino Franco Pino, si compose un contrasto tra politici, tra democratici, Giuseppe D'Ursi Prato intorno a Gentile; prometteva all'esponente dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali, al fine di pilotare in favore di costoro il processo Santa Barbara; partecipava (parole incomprensibili) consenso elettorale organizzato da esponenti della criminalità organizzata. Con la stessa aggravante (parola incomprensibile) e comunque organizzato dall'organizzazione, in Reggio Calabria a partire dall'anno 1970 e successivamente. Questi ad avviso dell'accusa sono gli episodi che, a seguito di questa lunga istruzione dibattimentale, costituiscono l'oggetto del processo e quindi i singoli episodi che verranno poi valutati nella, diciamo, nel formulare domande in sede di controesame e poi per tirare le fila di questo lungo processo. Ripeto che per alcuni di questi episodi hanno proceduto o forse stanno procedendo altre autorità giudiziarie, mi riferisco all'omicidio Cello, la vicenda SAR, della vicenda SAR noi ne veniamo a conoscenza perché la procura distrettuale di Catanzaro procedeva per questo episodio estorsivo, trasmettendo le dichiarazioni di Franco Pino. E così anche nell'episodio del favoreggiamento di Franco Freda c'è stato già un processo, che tutti conosciamo quale esito ha avuto. Quindi sono solo episodi sintomatici dell'appartenenza all'organizzazione che, ripeto, **vengono in questo modo specificati** per consentire una migliore difesa e anche per

delimitare l'oggetto del processo nei termini che l'accusa a questo punto ritiene di dover fare."

Il Pm, pertanto, non ha inteso modificare ovvero cambiare, mutare in parte o completamente l'originario capo di imputazione ma ha chiarito che si trattava di una specificazione o meglio di indicare distintamente ed in particolare temi ed episodi attraverso i quali sostenere l'impianto accusatorio che rimaneva inalterato.

Il PM in sostanza mantiene l'oggetto della imputazione ovvero i fatti in essa contenuti e si limita ad enunciarne alcuni ritenuti maggiormente conducenti a fornire la prova del fatto contestato ovvero la esistenza di una associazione di stampo mafioso, con finalità inedite quanto specifiche (conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi) finalità mai prima di allora presenti in tutte le associazioni contestate a migliaia di persone organizzate in gruppi.

L'imputazione così come formulata e specificata, postula la esistenza sul territorio di Reggio Calabria di una associazione tra persone che consapevolmente convengono, assumendo concrete personali condotte e ruoli, su un programma criminoso che si propone la realizzazione di progetti politici eversivi e democratici nonché sistematiche interferenze sull'ordine giudiziario per il condizionamento dell'esito di processi penali.

In tale inedito contesto associativo l'avv. Romeo avrebbe assunto un particolare ruolo confacente all'attività di legale e di politico, assumendo posizione verticistica sia nell'ambito dell'originario gruppo di appartenenza (cosca De Stefano Tegano) sia nella struttura unitaria costituita dopo la pace del 1991 denominata Cosa Nuova.

Ciò posto occorre preliminarmente evidenziare come la prova della esistenza della specifica associazione contestata non può essere, sic et simpliciter, desunta da sentenze ormai irrevocabili (ad esempio De Stefano Paolo + 59, Albanese Martio ed altri e processo S. Barbara").

Le associazioni cui si fa riferimento nelle anzidette sentenze hanno un "progetto criminoso" profondamente diverso da quello del quale ci si occupa. Esse addirittura rappresentano "verità processuali" che resistono e contraddicono il nuovo impianto accusatorio sul piano fattuale e logico.

La nuova ipotesi accusatoria di fatto propone una "ndrangheta" ovvero una criminalità organizzata profondamente diversa da quella tribale e famelica, da assalto alla diligenza dei grandi lavori pubblici degli anni 70, ci rappresenta una struttura organizzativa ed operativa ed un insieme di interessi che sono in rotta di collisione con la nuova prospettiva che invece prevede comuni progetti politici cementati da potenti poteri occulti e pezzi deviati dello Stato.

Sono certamente rappresentazioni di due realtà profondamente diverse.

La seconda ipotesi non esclude la esistenza della prima, ma quest'ultima non può rappresentare una parte della seconda quasi una sua appendice ovvero un insieme di fatti, prima ignoti ed inesplorati ma compatibili con i fatti "giudicati".

Ciò che si assume con il capo di imputazione H2 è che dal 1970 in avanti la ndrangheta, nelle sue mutevoli articolazioni, ha coltivato attraverso proprie provvisorie sovrastrutture, disegni politici ed elettorali. Possibili fenomeni di

interferenza della criminalità nella sfera degli interessi della politica non sono più valutati come episodi occasionali, isolati ed autonomi bensì vengono ritenuti come concatenati quasi proiezione di una cosciente e consapevole comune strategia di un ben individuato manipolo di uomini del quale uno solo è noto : l'avv. Paolo Romeo. Non vi sono nuovi fatti-reato assunti come elementi indizianti del nuovo reato associativo all'infuori del capo H1 contestato a Lauro Giacomo ed altri ignoti relativo al deragliamento del treno a Gioia Tauro del 1970. Gli altri fatti utilizzati appartengono alle verità processuali di altre storie giudiziarie dove appaiono persone nelle vesti di imputati assolti e condannate sulla base di fatti specifici accertati. Sicchè la tesi del progetto politico-criminoso si dovrebbe fondare sulla indebita rilettura di atti attinti in diversi processi e sulla base di una diversa, postuma interpretazione offerta dai collaboratori di giustizia. Il tutto senza tenere conto della loro utilizzabilità, della loro valenza e comunque dei limiti che ad essi pone il giudicato formatosi nonchè il lungo tempo decorso.

In ogni caso ed a prescindere dalle contraddittorie verità processuali rappresentati nei diversi processi di natura politica con quelle emergenti dai processi di natura squisitamente criminale, dovrebbe, perché possa avere consistenza il capo H2, ipotizzarsi la esistenza di una sovrastruttura, crocevia di vari poteri deviati e dei diversi referenti delle cosche del reggino. Ed è in effetti ciò che viene suggerito dai collaboratori Lauro e Barreca quando nel 1994 introducono con gradualità ed alternandosi dinanzi all'inquirente la esistenza della super loggia massonica. La DDA in effetti nell'ambito del procedimento n. 46.93 indaga sulla esistenza di un progetto politico-criminoso e lo articola in una serie di capi di imputazione da H1 ad H5 sotto il capitolo denominato "la politica della ndrangheta" (rapporti con Eversione, Massoneria, Servizi ed istituzioni). Il capo H2 con la sua struttura espositiva si propone di rappresentare un momento di sintesi di un tale progetto nel quale però viene indicato un solo protagonista. Non prendono corpo le altre figure concorrenti che pure hanno un nome ed un cognome e la cui assenza nel libro degli indagati rende evanescente l'ipotesi suggestiva del ruolo dell'avv. Romeo.